La gestione delle risorse: le agevolazioni fiscali, le attività marginali, i beni strumentali

Rocco Chiriano
Presidente Avis Regionale Calabria
18 novembre 2017 – Cupra Marittima

Premessa

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117

CODICE DEL TERZO SETTORE

Titolo II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art. 5

Attività di interesse generale

Art. 5 – Attività di interesse generale

- 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e **interventi, servizi e prestazioni** di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Art. 5 – Attività di interesse generale

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Art. 5 – Attività di interesse generale

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

Art. 5 – Attività di interesse generale

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

Art. 5 – Attività di interesse generale

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Art. 5 – Attività di interesse generale

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Art. 5 – Attività di interesse generale

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Art. 5 – Attività di interesse generale

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Art. 5 – Attività di interesse generale

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 5 – Attività di interesse generale

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 5 – Attività di interesse generale

2. **Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, **l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Art. 6 Attività diverse

1. Gli enti del Terzo settore **possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5**, *a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano* e **siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale**, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, **tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.**

Attività Marginali

- Il nuovo Codice del Terzo Settore non prevede alcuna disciplina per le c.d. attività marginali.
- Inoltre l'articolo 102 abroga una serie di norme tra le quali la Legge Quadro sul volontariato n. 266 del 1991 che prevedeva all'articolo 5 la possibilità per le OdV di effettuare attività marginali.
- Di seguito riportiamo la normativa che regolamentava le attività marginali.

Attività Marginali

- **Art. 8 della Legge 266/1991 e CM n. 3 del 25 febbraio 1992**
- **DM 25 maggio 1995**
- **CM n. 3 del 25 febbraio 1995**

- **Art. 8 della Legge 266/1991 comma 4**

  I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi Ires) e dell'imposta locale sui redditi (oggi Irap), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.

Attività Marginali

D.M. 25 maggio 1995

Si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

a. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

Attività Marginali

c. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e. attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Attività Marginali

e che queste attività devono essere svolte:

a) **in funzione della realizzazione del fine istituzionale** dell'organizzazione di volontariato iscritta nei Registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266 del 1991;
b) **senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato**, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa;
c) **senza rientrare**, comunque, **tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali e quelli derivanti da convenzioni** (es.: introiti da convenzioni con enti pubblici per la raccolta del sangue).

Attività Marginali

CM n. 3 del 25 febbraio 1995

L'Amministrazione finanziaria con C.M. n. 3 del 25/02/1995 ha precisato che le condizioni generali per fruire di questa agevolazione sono:

- Iscrizione al Registro generale del Volontariato di cui all'art. 6 della Legge 266/1991;
- La dimostrazione che i proventi derivanti dall'attività marginale siano utilizzati **totalmente** per l'attività istituzionale dell'organizzazione di volontariato.
- La dimostrazione dell'impiego istituzionale di questi proventi può essere fornita mediante presentazione di un bilancio corredato da una relazione sull'impiego dei proventi dell'attività commerciale svolta.

Specifica: le Imposte

IMPOSTE DIRETTE:

Questi tributi si definiscono diretti, perché gli elementi che permettono di calcolare la base imponibile sono indicatori di tipo diretto.

Sono considerati indicatori di tipo diretto elementi come:
il patrimonio e i suoi incrementi di valore;
il reddito

IRAP IRES IRAP

Specifica: le Imposte

IMPOSTE INDIRETTE:

- Questi tributi si definiscono indiretti, perché gli elementi che permettono di calcolare la base imponibile sono indicatori di tipo indiretto.
- Sono considerati indicatori di tipo indiretto elementi come:

1. i consumi;
2. gli investimenti e gli affari;
3. il trasferimento della proprietà dei beni.

Iva, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e imposta di bollo

Titolo X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 79

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

2. **Le attività di interesse generale** di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, **si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.**

3. Sono altresì considerate non commerciali:

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e **purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati** e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

4. **Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito** degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. **Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore** di cui al comma 1 **che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.** Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, **fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6**, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. **Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.** Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Titolo X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 80

Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

1. **Gli enti del Terzo settore non commerciali** di cui all'articolo 79, comma 5, **possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa** applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) attività di **prestazioni di servizi**:

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente **7 per cento**;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente **10 per cento**;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente **17 per cento**;

b) **altre attività**:

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente **5 per cento**;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente **7 per cento**;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente **14 per cento.**

2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. **L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.** La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. **I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata** in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, **partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.**

6. **Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. **Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore** di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 **e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità** di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Titolo X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo II

Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

Art. 84

Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Titolo X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 82

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.

2. **Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti** di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. **Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione** poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, **le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.** Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

4. **Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore** di cui al comma 1, **incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.** In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. **Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico** in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 **sono esenti dall'imposta di bollo**.

6. **Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore** di cui all'articolo 79, comma 5, **destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, **sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili** alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

7. **Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili**, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, **i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.**

8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

9. **L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività** indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, **svolte dagli enti** di cui al comma 1 del presente articolo **occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.** L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

10. **Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti** di cui al comma 1 del presente articolo **sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Titolo X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 81

Social Bonus

Art. 83

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Il nuovo Codice del Terzo settore

- ha ridefinito la disciplina delle detrazioni e deduzioni per le **erogazioni liberali** in denaro o in natura a favore degli enti (**art. 83**);

- disciplina in maniera unitaria le deduzioni e le detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore Non Commerciali (ENC).

Agevolazioni fiscali per le persone fisiche

- Donazioni in denaro e in natura **detraibili al 30%** fino ad un **massimo di 30.000 euro** per ciascun periodo di imposta;
- In caso di donazioni in favore delle **ODV** l'aliquota sale al **35%**;
- In alternativa, le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al **10%** del **reddito complessivo dichiarato.**

Agevolazioni fiscali per aziende ed enti

- Donazioni in denaro e natura **deducibili fino al 10%** del reddito complessivo dichiarato e rimozione del limite imposto dalla normativa precedente (70.000 euro annui)
- Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato, l'eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d'imposta successivo

Tempistica di recepimento

- Le nuove disposizioni sono applicabili da parte delle ODV, delle APS e dalle ONLUS a partire dall'1/1/2018.

- Per gli altri ETS si applicano a partire dalla loro iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Regimi speciali

- Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici e altri prodotti non si considerano ricavi se ceduti a ETS: la norma di riferimento rimane la Legge 166/16 relativa alla donazione ed alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il donatore

E' favorito perché:

- Ha diverse modalità di risparmio fiscale:

  La deduzione riduce l' imponibile del contribuente;

  La detrazione permette di ridurre direttamente l' imposta;

- Le somme donate a soggetti ritenuti meritevoli non vengono più considerate nella sua disponibilità e quindi si riduce l' impatto delle imposte sulle donazioni;

Abrogazioni

- La «**più dai meno versi**» (art. 14, DL 35/2005) per la sola parte relativa alle ONLUS (incluse ODV e cooperative sociali) e alle APS **è abrogata** a partire dal 3/8/2017 (giorno successivo della pubblicazione del Codice del Terzo Settore)
- Dal 1/1/2018 verranno abrogate le altre agevolazioni riconosciute a coloro che donano a favore APS

Nuove agevolazioni per erogazioni liberali

A favore degli ETS per attività particolari:

Social Bonus

Il Codice del Terzo Settore determina la natura dei Social Bonus e le regole per accedervi;

L'entrata in vigore sarà l'1/1/2018, tuttavia si attende un decreto ministeriale che individui le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dall'art. 81, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

Finalità

Credito d'imposta per persone fisiche e aziende per **recupero** da parte di ETS di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata e da questi enti utilizzati per lo svolgimento delle **attività di interesse generale** con modalità non commerciali.

Beneficiari

- Gli ETS beneficiari delle donazioni del Social Bonus devono dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle donazioni, della loro destinazione e del loro utilizzo, tramite il proprio sito web, nell'ambito di una pagina dedicata.
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzerà un portale dedicato a tutte le informazioni sugli interventi e sulle donazioni

Attenzioni

- Obbligo di rendicontazione e di aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi sui beni.

Disposizioni fiscali in merito

Credito d' imposta:

- Del 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- Del 50% per le erogazioni effettuate da soggetti IRES nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Titolo VIII – DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo IV

Delle risorse finanziarie

Art. 76

Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

Premessa – Articolo 73 comma 2

Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:

a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;

b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;

c) **contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.**

Premessa – Articolo 73 comma 3

In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, **il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua**, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, **i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.**

Art. 76
Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.

2. **Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri** destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, **le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. **Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative** di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

4. **Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.**

Titolo X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo IV

Delle disposizioni transitorie e finali

Art. 89

Coordinamento normativo

Comma 7

Art. 89 – Comma 7

7. **Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore** di cui all'articolo 82, comma 1, **le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.**

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!